

COMUNE DI AVIGLIANO

Provincia di Potenza

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI PASSI CARRABILI



Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 01/10/2018

INDICE

Articolo 1	Contenuto del regolamento
Articolo 2	Definizioni
Articolo 3	Autorizzazione, individuazione, esposizione
Articolo 4	Adeguamento dei passi carrabili esistenti
Articolo 5	Norme in deroga
Articolo 6	Modalità di rilascio dell'autorizzazione
Articolo 7	Formalità del provvedimento di autorizzazione
Articolo 8	Pagamento della Tosap e altri oneri
Articolo 9	Riconoscimento del passo / accesso carrabile
Articolo 10	Passo carrabile di accesso a più proprietà
Articolo 11	Rinuncia al passo carrabile
Articolo 12	Subentro nell'autorizzazione
Articolo 13	Sanzioni
Articolo 14	Entrata in vigore

Art. 1 - Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un "passo carrabile", di un "accesso carrabile", e le modalità di esposizione del relativo cartello segnaletico.

Art. 2 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) PASSO CARRABILE: l'accesso che consente il transito dei veicoli da un'area ad uso pubblico ad un'area ad uso privato (o viceversa), idonea allo stazionamento di uno o più veicoli;
 - b) VEICOLO: qualsiasi macchina che circola sulle strade guidata dall'uomo (non rientrano nella definizione di veicolo i carrelli spesa o quelli per uso di bambini o di invalidi anche se asserviti da motore).
- 2. I passi carrabili, secondo le caratteristiche costruttive, si distinguono in:
 - "passi carrabili caratterizzati dalla presenza di manufatti", costituiti generalmente da listoni di pietra od altri materiali, ovverosia da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o in ogni modo da una modifica al piano stradale intesa a facilitare l'immissione e lo stazionamento di uno o più veicoli nella proprietà privata;
 - "accessi carrabili" o "accessi a raso" quei varchi che, pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrabili, sono a filo con il manto stradale ed in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta ad uso pubblico.
- 3. Nella categoria dei "passi carrabili" sono da ricomprendere, a titolo esemplificativo, quelli costituiti :
 - dallo smusso del marciapiede e dall'avvallamento dello stesso;
 - dal semplice smusso del marciapiede;
 - dalla copertura di un fosso con ponticello o dalla copertura della cunetta laterale;
 - da un manufatto occupante l'area pubblica costruito per colmare il dislivello tra area pubblica ed area privata;
 - da una modifica del piano stradale;
 - da un manufatto che occupa l'area pubblica;
 - dall'interruzione del marciapiede;
 - dall'interruzione di un'aiuola.
- 4. Nella categoria degli "accessi carrabili" sono da ricomprendere quelli:
 - costituiti da una semplice copertura dell'area con manto bituminoso, ghiaioso o simile;
 - che si aprono direttamente su suolo pubblico;
 - arretrati su area privata e raccordati alla pubblica via con semplice utilizzo di materiale bituminoso;
 - aggettanti su marciapiede, qualora non esista modifica nello stesso intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Art. 3 - Autorizzazione, individuazione, esposizione

- 1. Chiunque intenda aprire un nuovo accesso per i veicoli da un'area ad uso pubblico ad un'area ad uso privato dovrà ottenere la preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 22 del Codice della strada, in base al quale "senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico e privato".
- 2. La costruzione di passi carrabili e degli accessi carrabili e la trasformazione o variazione di quelli esistenti devono essere autorizzati dal Comune:
 - sotto il profilo urbanistico edilizio, su ogni tipo di strada sia all'interno che fuori dei centri abitati:
 - sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della strada, su tutte le strade comunali sia all'interno che fuori dei centri abitati e, per le strade statali, regionali e provinciali, solamente per quelle ricadenti all'interno dei centri abitati.
- 3. I passi carrabili e gli accessi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati *sotto il profilo urbanistico edilizio* qualora previsti nei rispettivi permessi di costruire o negli altri titoli abilitativi..
- 4. I passi carrabili autorizzati dal Comune, sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della strada, devono essere individuati con l'apposito segnale indicante il numero dell'autorizzazione, come pure per gli accessi carrabili per i quali sia stato richiesto l'apposito segnale. In presenza dell'apposito segnale, nella zona antistante il passo carrabile o l'accesso carrabile vige il divieto di sosta, anche per l'intestatario dell'autorizzazione.
- 5. Ai sensi dell'art. 45, comma 1, del Codice della strada, su qualsiasi tipo di accesso non è ammessa l'apposizione di cartelli segnaletici che non siano quelli rilasciati dal Comune. La violazione di tale norma è assoggettata alla sanzione prevista dal comma 7 dell'art. 45 citato.
- 6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate nel rispetto delle vigenti normative urbanistico edilizie, del Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché secondo quanto previsto dalle norme in deroga di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 4 - Adeguamento dei passi carrabili esistenti

1. I proprietari di strutture già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, rispondenti ai requisiti di "passo carrabile" o di "accesso carrabile", come definiti nel precedente articolo 2, e non ancora denunciati o autorizzati, devono procedere alla regolarizzazione degli stessi entro il 31 dicembre 2018, sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della strada, previa presentazione di apposita domanda in bollo, indicante il numero di accessi di cui si chiede la regolarizzazione, l'apertura dell'accesso espressa in metri lineari o in metri quadrati (se trattasi di griglia o altro), se vi è la presenza di marciapiede o manufatto oppure se

l'accesso è a raso o a filo manto stradale, e recante la dimostrazione della regolarità delle opere realizzate sotto il profilo urbanistico edilizio.

- 2. L'autorizzazione sarà rilasciata previo sopralluogo e a seguito di parere favorevole dell'Ufficio tecnico comunale e dell'Ufficio di Polizia locale.
- 3. I passi carrabili e gli accessi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada (1° gennaio 1993) devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni. Nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del Codice della strada si applicano le norme in deroga previste dal presente regolamento.

Art. 5 - Norme in deroga

1. È consentito il permanere del passo carrabile o dell'accesso carrabile nelle condizioni esistenti anche nel caso che vi sia una distanza inferiore a ml. 12 dall'intersezione stradale più vicina, purché sia dimostrata la visibilità sia in entrata sia in uscita, nel rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, tenuto conto della classificazione della strada, dei limiti di velocità imposti su tale strada pubblica e dell'intensità di traffico.

Art. 6 - Modalità di rilascio dell'autorizzazione

- 1. Per ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 22 del Codice della strada, l'interessato dovrà presentare domanda in bollo all'Ufficio tributi del Comune di Avigliano che provvederà al rilascio, dopo aver acquisito il parere favorevole dell'Ufficio di Polizia Locale e dell'Ufficio tecnico comunale.
- 2. Qualora il passo carrabile consenta l'immissione dei veicoli su tratto di strada statale, regionale o provinciale correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune previo nulla osta dell'ente proprietario della strada, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Codice della strada.

Art. 7 - Formalità del provvedimento di autorizzazione

- 1. Il provvedimento di autorizzazione è personale e deve indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico-amministrativo. Soggetto titolato a presentare la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione è il proprietario dell'area o dell'immobile.
- 2. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo. La revoca dell'autorizzazione dovrà essere motivata e tempestivamente comunicata all'interessato.

Art. 8 – Pagamento della Tosap e altri oneri

- 1. I passi carrabili, così come individuati dal precedente articolo 3, sono assoggettati al pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo n. 507/1993 e secondo le tariffe fissate con deliberazione della Giunta comunale, al pagamento delle spese per l'istruttoria della pratica e per l'eventuale sopralluogo che si renda necessario per la definizione della richiesta (art. 27, comma 3, del Codice della strada), nonché al pagamento delle spese per il rilascio dell'apposito cartello.
- 2. Il rilascio dell'autorizzazione per passo carrabile o per accesso carrabile con apposizione dell'apposito segnale, comporta l'automatica iscrizione al ruolo dell'intestatario dell'autorizzazione ai fini tributari.
- 3. La riscossione della Tosap e l'eventuale contenzioso sono disciplinati dalle vigenti norme in materia di accertamento e riscossione dei tributi locali.

Art. 9 - Riconoscimento del passo / accesso carrabile

- 1. Ogni passo carrabile autorizzato e ogni accesso carrabile per il quale sia stato rilasciato il relativo cartello, devono essere individuati da apposita segnaletica come previsto dal Codice della strada.
- 2. Il cartello segnaletico è fornito dall'Ufficio di Polizia locale al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma necessaria al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale per il suo acquisto.
- 3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad apporre il segnale in modo ben visibile, con il bordo inferiore a non meno di cm. 60 da terra, possibilmente sul lato destro rispetto all'accesso del passo carrabile e su di una struttura muraria. I segnali installati che, per caratteristiche o ubicazione, non rispondono a quanto dettato dal presente articolo dovranno essere rimossi. Il segnale di passo carrabile dovrà essere mantenuto in perfetto stato e sostituito in caso di deterioramento.

Art. 10 - Passo carrabile di accesso a più proprietà

1. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile sarà necessaria l'esposizione di un unico cartello segnaletico. Il pagamento della Tosap e degli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.

Art. 11 - Rinuncia al passo carrabile

- 1. Nel caso in cui si intenda rinunciare a un passo carrabile già esistente l'interessato dovrà presentare richiesta scritta all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione.
- 2. In caso di rinuncia rimane a carico del rinunciante il pagamento della Tosap per l'intero anno in corso, nonché l'obbligo della rimessa in pristino dell'assetto stradale.
- 3. La rinuncia al passo carrabile è un diritto che l'interessato può esercitare in qualsiasi momento, indipendentemente dalla circostanza che il passo carrabile sia stato costruito direttamente dal Comune oppure dal privato previo rilascio di apposita autorizzazione.

Art 12 - Subentro nell'autorizzazione

1. Nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile l'acquirente dovrà inoltrare all'Ufficio tributi dell'ente domanda di subentro nell'autorizzazione all'esposizione del cartello segnaletico.

Art. 13 - Sanzioni

1. Le violazioni delle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, sono punite ai sensi della normativa vigente.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.